



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 04 del 05/02/2026

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **15:30 e ss.** presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, si è riunito il Consiglio della Città Metropolitana di Messina, giusta convocazione nota **prot. n. 4054 del 30/01/2026** per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE

Assiste ai lavori il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello nominale:

		Pres.	Ass.
1	BAMBARA Carmelina	X	
2	CALABRÒ Felice		X
3	CALABRÒ Giuseppe		X
4	CRISAFULLI Giuseppe		X
5	FERRAÙ Alberto	X	
6	GIOVENI Libero	X	
7	MILIO Alessandra	X	
8	PERDICHIZZI Francesco	X	
9	PIETRAFITTA Carmelo	X	
10	RUSSO Antonino	X	
11	SANTISI Domenico Sebastiano	X	
12	SANTORO Flavio	X	
13	TORRE Ilenia	X	
14	ZIRILLI Daniela	X	

Risultano presenti n. **11** Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. **12**, assenti n. **3**. Presenti in collegamento le Consigliere: Bambara e Zirilli.

Partecipano alla seduta il Direttore Generale dott. Giuseppe Campagna, il Capo di Gabinetto avv. Letteria Parisi, il Dirigente della I^a Direzione dott. Giorgio La Malfa, il Dirigente della III^a Direzione dott. Biagio Privitera, il Dirigente della VI^a Direzione ing. Giovanni Lentini.

Partecipano, altresì, le OO.SS. convocate giusta nota **prot. n. 4540 del 03/02/2026**.

Il Sindaco Metropolitano, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e la parola al Consigliere Russo che ne ha fatto richiesta.

Prende la parola il **Consigliere Russo** che comunica la conclusione della sua esperienza nel gruppo della Lega ed il passaggio al gruppo Misto.

Interviene il **Consigliere Ferraù** che prende atto delle dimissioni e comunica che si confronterà con i vertici del proprio partito in merito a questa scelta.

Il Sindaco Metropolitano passa, dunque, la parola al Consigliere Gioveni che si è scritto per parlare.

Prende la parola il **Consigliere Gioveni** che ringrazia e saluta tutti i presenti, prende atto delle dichiarazioni del Consigliere Russo e rilevando che in Consiglio ci sono tre componenti l'area di sud chiama Nord, il centro-sinistra ed il centro-destra, quindi, chiede al Consigliere in quale di queste aree si riconosce.

Il Sindaco Metropolitano prima di passare la parola al Consigliere Russo che ne ha fatto richiesta, chiarisce che il gruppo misto nasce proprio per i consiglieri che non si identificano nei gruppi presenti in consiglio.

Prende la parola il **Consigliere Russo** per chiarire che lui è per il territorio, la gente, le infrastrutture e per il paese, temi che non ha riscontrato all'interno della Lega con cui ha condiviso solo poche e non positive esperienze e conclude dichiarando che il suo posizionamento afferisce lo sviluppo.

Alle ore 15:38, si unisce alla seduta il **Consigliere Crisafulli, presenti n. 13.**

Il Sindaco Metropolitano, non registrando interventi, apre il dibattito sull'ordine del giorno, quindi, rilevando la presenza in platea delle OO.SS., collegata alla richiesta da parte di alcuni consiglieri, sulla discussione sulla Società dei Servizi Peloritani, chiede di anticipare il secondo punto all'O.d.G. in quanto trattasi di una semplice modifica tecnica relativa all'integrazione dello Statuto; chiede, quindi, all'Aula di approvare l'inversione dei punti all'odg al fine di dare poi spazio al dibattito sulla costituzione dell'azienda speciale. Non essendoci contrari, procede con la nomina degli scrutatori: Crisafulli, Gioveni e Torre, e procede, dunque, con la trattazione del punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: *“Modifica ed integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana”*.

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della modifica che attiene al rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la Città Metropolitana, facendo riferimento all'articolo 27, argomento di discussione nelle sedute precedenti e alla luce del parere da parte del Dipartimento delle Autonomie Locali si è reso possibile procedere alla modifica ed integrazione dello Statuto, specificando che trattasi di una modifica di natura tecnica e non essendoci richieste di interventi comunica esserci il parere favorevole tecnico, contabile e dei revisori dei Conti,e avvia, dunque, la votazione.

Interviene la **Consigliera Zirilli** per comunicare che non riuscendo ad esprimere il proprio voto da remoto lo esprime in maniera palese

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 13 voti favorevoli su n. 13 Consiglieri presenti compreso il Sindaco.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto, facendola propria integralmente.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan

predisposta dal Segretario Generale

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana.

PREMESSO che il 27 aprile 2025 si sono tenute le elezioni di secondo grado del Consiglio Metropolitan;

CHE, in data 28 aprile 2025, sono stati proclamati eletti 14 consiglieri candidati al Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Messina, giusto verbale di proclamazione dell'Ufficio Elettorale;

CHE ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii., fino all'approvazione del nuovo Statuto da parte della Conferenza metropolitana lo Statuto vigente della Città Metropolitana di Messina, è lo Statuto dell'ex Provincia Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 28/10/2010;

CHE ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n.15/2025, il Consiglio Metropolitan adotta la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Conferenza Metropolitana;

CHE con Deliberazione n. 44 del 01/12/2025, il Consiglio Metropolitan ha proceduto all'approvazione della proposta di Statuto;

CHE, con nota prot. n. 45549 del 04/11/2025, è stata inoltrata richiesta di parere, all'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, in merito al riconoscimento del rimborso spese di viaggio per i consiglieri metropolitani residenti in comuni diversi da quello ove ha sede la Città Metropolitana, per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la necessaria presenza presso l'ente;

CHE l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area", con prot. n. 20605 dell'11/12/2025, ha trasmesso il riscontro alla summenzionata richiesta, protocollata in entrata con n. 51896 dell'11/12/2025 precisando che: *"Invero, la disciplina normativa siciliana riguardante il rimborso delle spese dei viaggi dei consiglieri è rintracciabile nell'articolo 21, comma 5, della L.R. n. 30/2000, il quale testualmente prevede che "Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Al fine di interpretare correttamente l'articolo 21 comma 5 L.R. 30/2000 occorre richiamare l'articolo 12 delle Preleggi (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) il quale dispone che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto*

palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Orbene, utilizzando tale canone ermeneutico, il succitato disposto normativo deve essere interpretato, nel senso che agli amministratori e ai consiglieri, che hanno la residenza fuori dal comune ove ha sede l'ente per il quale svolgono il mandato o in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso esclusivamente delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici realmente necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ... In altri termini la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 30 del 2000 prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la sola necessaria presenza presso l'Ente degli amministratori residenti fuori dalla sede dell'Ente (Corte dei Conti Sicilia, Sez. contr., Delib. 30/09/2015, n. 261)";

RITENUTO, di dover richiamare nello Statuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio dei Consiglieri Metropolitani che, secondo la surrichiamata interpretazione fornita dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è previsto nell'art 21 della L.R. n.30/2000;

RITENUTO, dunque, di modificare l'art. 27 della proposta di Statuto approvata con Deliberazione n. 44 del 01/12/2025, aggiungendo al comma 2 le seguenti parole *“Ai Consiglieri Metropolitano residenti fuori dal comune ove ha sede la Città Metropolitana di Messina, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la necessaria presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”;*

VISTO lo schema di Statuto della Città Metropolitana, predisposto dal Segretario Generale che, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti, giusta nota prot. n. 3285 del 27/01/2026;

DATO ATTO della propria competenza a deliberare sulla presente proposta ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 114 della Costituzione che include le Città Metropolitane tra gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica Italiana;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con la L. R. 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n. 16 e ss.mm.ii., O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali e la L.R. n. 9/86;

VISTA la L. R. 24 marzo 2014, n. 8, recante *"Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane"*;

VISTA la L. R. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane;*

VISTA la L. R. 23 dicembre 2000, n. 30, recante *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”;*

VISTO il D. Lgs. n.118/2011;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e sss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

**SI PROPONE CHE
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERI**

1) APPROVARE la modifica dell'art. 27 della proposta di Statuto, approvata con Deliberazione n. 44 del 01/12/2025, aggiungendo al comma 2 le seguenti parole *“Ai Consiglieri Metropolitano residenti fuori dal comune ove ha sede la Città Metropolitana di Messina, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la necessaria presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”*;

2) RIAPPROVARE la proposta di Statuto così come modificata al punto 1, allegata alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) SOTTOPORRE, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii., alla Conferenza Metropolitana la proposta di Statuto della Città Metropolitana di Messina così come modificata con il presente atto per la definitiva approvazione;

4) DEMANDARE al Segretario Generale la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre alla Conferenza Metropolitana per l'adozione dello Statuto, ai sensi dell'art. 3, c.2, della L.R.n.15/20215 e ss.mm.ii., *“con i voti che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà più uno della popolazione complessivamente residente”*;

5) DARE MANDATO al Segretario Generale di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti;

6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 della legge n° 69 del 2009 per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013;

7) DARE ATTO che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line;

8) DARE ATTO, che, avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini di rito.

Il Segretario Generale
F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)

Allegato:

- **Schema Statuto della Città Metropolitana.**



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

19/01/2026

Il Segretario Generale
F.to *(dott.ssa Rossana Carrubba)*



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta Statuto della Città Metropolitana.

☐ La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE**/~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile”

☐ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì

Il Funzionario Responsabile

F.to Rita Boannella

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari

F.to Daniela Lombardo



Città Metropolitana di Messina

Statuto

Proposta di Statuto approvata con deliberazione n. 44 del 01/12/2025

Sommario

Titolo I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Città Metropolitana di Messina	4
Art. 2 Sede, gonfalone e stemma	4
Art. 3 Obiettivi, finalità e principio di sussidiarietà	5
Art. 4 Principi generali	6
Art. 5 Cittadinanza digitale	8
Art. 6 Rapporti europei e internazionali	8
Art. 7 Modalità di gestione dei servizi	8
Art. 8 Collaborazione con altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi – Accordi di programma	9
Art. 9 Collaborazione con i Comuni e con enti sovracomunali	9
Titolo II	10
FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10
Art. 10 Funzioni della Città Metropolitana	10
Art. 11 Pianificazione Strategica – Il Piano Strategico Metropolitano	12
Art. 12 Pianificazione strategica territoriale	13
Art. 13 Servizi sociali e culturali	13
Art. 14 Sviluppo economico	14
Art. 15 Sviluppo turistico	15
Art. 16 Mobilità e viabilità	15
Art. 17 Sviluppo e tutela dell’ambiente	16
Art. 18. Valorizzazione identitaria e del proprio territorio	16
Titolo III	16
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE	16
Art. 19 Organi della Città Metropolitana	16
Art. 20 Status degli amministratori	16
Art. 21 Il Sindaco Metropolitano	17
Art. 22 Cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitano	18
Art. 23 Il Vicesindaco	18
Art. 24 I Consiglieri delegati	19
Art. 25 Il Consiglio Metropolitano	19
Art. 26 Competenze del Consiglio Metropolitano	20
Art. 27 I Consiglieri Metropolitani	21

Art. 28 La Conferenza Metropolitana.....	22
Titolo IV	23
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA.....	23
Art. 29 Il Segretario Generale.....	23
Art. 30 Il Direttore Generale.....	23
Art. 31 Il personale	24
Art. 32 I dirigenti.....	24
Art. 33 Corpo di Polizia Metropolitana	25
Art. 34 Organismi partecipati	25
Titolo V	25
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	25
Art. 35 Partecipazione dei cittadini	25
Art. 36 Referendum	26
Art. 37 Trasparenza e accesso agli atti	26
Art. 38 Ufficio per le Relazioni con il Pubblico	27
Titolo VI.....	27
FINANZE E BILANCIO	27
Art. 39 Autonomia finanziaria	27
Art. 40 Demanio e Patrimonio.....	27
Art. 41 Concessione in uso dei beni della Città Metropolitana e alienazione dei beni patrimoniali	28
Art. 42 Controllo di Gestione	28
Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti.....	28
Titolo VII.....	29
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	29
Art. 44 Modifiche allo Statuto	29
Art. 45 Entrata in vigore	29
Art. 46 Norma di rinvio	29

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Città Metropolitana di Messina

1. La Città Metropolitana di Messina è un ente territoriale di area vasta costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le norme della Costituzione, delle leggi statali e regionali, in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti.
2. Nella Città Metropolitana di Messina sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo comma 3, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
3. La Città Metropolitana di Messina è composta dai comuni di: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona P.G., Basicò, Brolo, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel Di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Castoreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla Di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri-Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Longi, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta D'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Art. 2 Sede, gonfalone e stemma

1. La Città Metropolitana ha per capoluogo la Città di Messina e sede presso Palazzo dei Leoni, in Messina, sul Corso Cavour, e comprende i territori dei comuni consociati. L'emblema della Città Metropolitana di Messina è rappresentato da un gonfalone e da uno stemma.
2. Lo stemma della Città Metropolitana di Messina è costituito da uno scudo sannitico, con figura di leone rampante in campo azzurro. Il leone, in oro, con testa coronata, regge con le zampe anteriori il vessillo di Messina, di colore rosso con croce d'oro, la cui asta in alto è sormontata da una palla, circondato da una ghirlanda di quercia ed alloro ornata di nastri rossi; al di sotto della ghirlanda sventola una lista bifida in argento che reca il motto "*Fert Leo vexillum Massanae cum cruce*".

3. Il gonfalone della Città Metropolitana di Messina è formato da un drappo azzurro di m. 1,5x0,60, sorretto da un'asta dorata, su cui è effigiato lo stemma della Città Metropolitana di Messina.

4. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato alla Città Metropolitana, fatta salva la facoltà di regolamentare l'autorizzazione all'uso ad altri Enti o Associazioni.

Art. 3 Obiettivi, finalità e principio di sussidiarietà

1. La Città Metropolitana rappresenta le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi, ne coordina lo sviluppo e valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia singolarmente sia in forma associata.

2. La Città Metropolitana, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta programmi pluriennali articolati in piani o progetti settoriali e territoriali, contenenti gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

3. I programmi possono essere definiti anche attraverso forme di democrazia partecipata che coinvolgono i cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

4. La Città Metropolitana persegue le seguenti finalità istituzionali, tenendo conto delle specificità territoriali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico;
- gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee;
- promozione di aggregazioni tra comuni, nelle diverse modalità previste dalla legge, promozione dell'innovazione.

5. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e di collaborazione con le realtà sociali dell'area metropolitana anche attraverso forme di confronto periodico. La Città Metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche dell'area metropolitana, favorendo lo sviluppo sostenibile e la diffusione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni. In virtù di tale principio, sancito anche dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

6. In particolare, la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.

Art. 4 Principi generali

1. La Città Metropolitana di Messina coordina la propria attività con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Coordina, altresì, la propria attività con quella dei comuni, singoli o associati, del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà, e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono. Persegue il superamento degli squilibri demografici e strutturali presenti sul territorio metropolitano, ispirandosi al principio di solidarietà e tenendo conto della eterogeneità territoriale e demografica, con particolare riguardo alle zone rurali e montane ove insistono comuni di piccole e medie dimensioni. Promuove la coesione, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle comunità locali attraverso forme idonee di confronto, consultazione e collaborazione con i cittadini, le forme associative delle forze produttive e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza dei territori e delle istanze civili. Riconosce nel proprio territorio la presenza di aree omogenee caratterizzate da medesimi elementi culturali storici, ambientali, economici e produttivi, riferimenti fondamentali per la sua programmazione e il suo sviluppo. Informa la propria azione ai principi di collaborazione, apertura e scambio con altri territori e comunità, nonché di cooperazione e proficuo confronto con le altre città metropolitane.

2. La Città Metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi generali:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche, il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose;
- c) perseguire l'equilibrio e il decentramento territoriale nella distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio, al fine di garantire un uniforme sviluppo dell'intero territorio, ponendosi come garante dell'autonomia e dello sviluppo dei comuni, nonché dei territori marginali rispetto ai centri dell'area urbana;
- d) promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza, consentendo uguali opportunità per tutti, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, credenza religiosa, convinzione filosofica, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali, tendendo al pieno sviluppo delle persone e delle famiglie anche se svantaggiate e garantendo pari dignità alle minoranze linguistiche del territorio, nell'ambito delle funzioni esercitate;
- e) promuovere la piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;
- f) promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività;
- g) perseguire la realizzazione della parità di genere, adottando azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità per tutti, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e impegnandosi

ad assicurare la presenza paritaria di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'Ente e a contrastare ogni forma di violenza di genere, promuovendo azioni e politiche specifiche anche attraverso la collaborazione con altri enti, istituzioni e con l'associazionismo per agire sulle cause culturali e sociali del fenomeno, per favorire l'emersione, l'accoglienza delle vittime e per offrire percorsi orientati ad una migliore consapevolezza delle proprie responsabilità, salvaguardando il rispetto reciproco;

h) promuovere una cultura di attenzione all'infanzia attraverso politiche volte a sostenere il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e a garantire alle bambine e ai bambini le medesime opportunità di sviluppo psico-fisico e sociale, incentivando politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e abuso nei confronti dei minori;

i) promuovere e sostenere, nel rispetto della legge e delle identità storico-culturali della Città Metropolitana di Messina e dei suoi territori, la multiculturalità e l'integrazione come risorsa della collettività nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, attraverso la collaborazione tra la Città Metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale e le pari opportunità;

j) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini e dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali e internazionali, nei settori economici, sociali e culturali;

k) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio;

l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana;

m) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa, a tal fine, promuove, per garantirla, la gestione pubblica della risorsa idrica;

n) tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità promuovendo un utilizzo razionale delle risorse naturali e contenendo il consumo di suolo compatibilmente con le esigenze di sviluppo del territorio.

2. La Città Metropolitana di Messina opera per mantenere e integrare le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali e attiva, inoltre, ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e ne conserva la memoria storica, preservando e valorizzando le tradizioni del territorio.

Art. 5 Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale.
2. I dati prodotti dalla Città Metropolitana di Messina sono resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Città Metropolitana, al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono, promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.
4. La Città Metropolitana promuove e coordina, attraverso la diffusione e lo sviluppo delle reti informatiche e della banda larga, forme di consultazione e modalità di partecipazione attraverso cui promuovere la democrazia elettronica e la cittadinanza digitale.

Art. 6 Rapporti europei e internazionali

1. La Città Metropolitana di Messina concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le città e le aree metropolitane europee e internazionali. A tal fine:
 - a) concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane europee e internazionali e promuove forme di coordinamento tra le stesse;
 - b) supporta il territorio nella partecipazione alle reti e ai progetti europei e ai partenariati internazionali.

Art. 7 Modalità di gestione dei servizi

1. La Città Metropolitana svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, tempestività, economicità e trasparenza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo anche la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi. In armonia con le disposizioni legislative, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.
2. La Città Metropolitana:
 - a) promuove la stipula di convenzioni e instaura altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni o con le unioni di comuni, anche al di fuori dell'area metropolitana, ai fini dell'organizzazione e della gestione integrata dei servizi;
 - b) promuove la costituzione di organismi strumentali per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - c) promuove la costituzione di società per azioni, a partecipazione pubblica sia maggioritaria sia minoritaria, in relazione alla natura del servizio da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge;

d) può ricorrere, anche al fine di creare nuovi servizi per la collettività o per migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, project financing, partecipazione in S.p.A., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi;

e) allo scopo di favorire nuovi investimenti volti allo sviluppo del territorio, la Città Metropolitana promuove, anche con altri soggetti pubblici, l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale;

f) promuove, accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, città metropolitane, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;

g) promuove la conferenza dei servizi, ai sensi dall'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. La Città Metropolitana promuove, mediante appositi accordi, l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare a favore di altri enti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 8 Collaborazione con altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi – Accordi di programma

1. Al fine di favorire processi di integrazione tra le zone del proprio territorio e quelle ricadenti nelle aree di altre Città Metropolitane che richiedano un coinvolgimento unitario in processi di riassetto economico e territoriale, la Città Metropolitana può stipulare accordi o convenzioni con altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi interessati, volti all'attivazione di forme di cooperazione e di coordinamento.

2. Le forme di collaborazione e di coordinamento sono finalizzate, in particolare, alla definizione di atti di programmazione e di sviluppo, nonché, alla realizzazione di opere e all'erogazione congiunta di servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art 9 Collaborazione con i Comuni e con enti sovracomunali

1. La Città Metropolitana collabora e supporta i Comuni per favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo della loro azione, riferendosi anche a zone che presentino caratteri di omogeneità.

2. A tale scopo, la Città Metropolitana:

a) promuove assemblee dei rappresentanti dei Comuni e degli ambiti territoriali per il coordinamento degli strumenti programmatici di settore;

b) formula, in collaborazione con i Comuni, programmi di attività e di opere di rilevante interesse sovracomunale, provvedendo, nell'ambito delle proprie competenze funzionali, direttamente alla loro realizzazione, oppure coordinando e, se del caso, incentivando, con risorse proprie, gli interventi attuativi comunali;

- c) può istituire, nell'ambito dei propri servizi, strutture di collegamento e supporto tecnico-amministrativo per l'attività dei comuni;
- d) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte dei Comuni dei servizi e delle strutture di cui alla lettera c), nonché, di altre strutture organizzative ove tale utilizzazione risulti compatibile con le funzioni fondamentali di competenza metropolitana;
- e) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte della Città Metropolitana di strutture organizzative comunali atte a consentire il decentramento dei servizi;
- f) può costituire con altri comuni ed enti sovracomunali, organismi strumentali per la realizzazione delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 10 Funzioni della Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana, quale ente di area vasta, è titolare delle seguenti funzioni ai sensi della L.07 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 27 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15:

- In materia di servizi sociali e culturali:

a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio, nonché, alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e ss.mm.ii.;

b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;

c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio.

- In materia di sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne.

- In materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

a) costruzione e manutenzione della rete stradale dell'area metropolitana, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate

opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo punto dell'articolo 16 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 e ss.mm.ii;

b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali.

2. La Città Metropolitana svolge, altresì, le seguenti funzioni:

a) pianificazione territoriale e strategica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;

b) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;

c) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio dell'area metropolitana. Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

d) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della L.R. 23 maggio 1991, n. 33, nell'area metropolitana. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e, comunque, non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;

e) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dall'ex Province Regionali. La Città Metropolitana mantiene la stabile partecipazione, in qualità di socio, nei Consorzi universitari già partecipati dall'ex Provincia Regionale alla data di entrata in vigore della L.R. 4 agosto 2015, n. 15, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

g) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale;

h) funzioni di programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale come previste dall'art. 197 del D.lgs. n. 152/2006

3. Alla Città Metropolitana di Messina spetta, altresì, la gestione delle riserve naturali gestite dall'ex Provincia Regionale.

4. La Città Metropolitana, oltre alle funzioni attribuite dall'articolo 27 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., è titolare, altresì, delle seguenti funzioni proprie:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni

di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;

b) pianificazione strategica territoriale generale che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;

d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, anche attraverso l'adozione del PUMS, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città Metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città Metropolitana.

Art. 11 Pianificazione Strategica – Il Piano Strategico Metropolitano

1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale.

2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca.

3. Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di ulteriori funzioni eventualmente delegate o assegnate dalla Regione.

4. La Città Metropolitana assicura la partecipazione dei Comuni alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione, nonché mediante il parere della Conferenza Metropolitana.

5. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

6. L'attività della Città Metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di monitoraggio e di valutazione, con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

7. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.

Art. 12 Pianificazione strategica territoriale

1. La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale, di coordinamento del proprio territorio, mediante la predisposizione di Piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni.

2. La Città Metropolitana esercita le funzioni di cui al comma 1 mediante la predisposizione del Piano della Città Metropolitana di cui all' art. 22 della L.R.13 agosto 2020, n. 19, il quale determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica e ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.

3. Il Piano della Città Metropolitana definisce, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di Pianificazione Territoriale della Regione, gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei comuni facenti parte del territorio metropolitano, o comunque quello di più comuni, e dei territori delle Città Metropolitane.

4. Il Piano della Città Metropolitana ha carattere dinamico e interattivo e persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientandosi al potenziamento e alla valorizzazione delle reti e dei servizi infrastrutturali, delle reti di comunicazione e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, nonché all'individuazione delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata.

5. Il Consiglio Metropolitano, sentito il parere - obbligatorio e non vincolante - della Conferenza Metropolitana, approva il Piano della Città Metropolitana che, fissando gli obiettivi ed i vincoli all'attività dei comuni del territorio, ne costituisce il quadro di riferimento.

Art. 13 Servizi sociali e culturali

1. La Città Metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano. In particolare, promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche proprie e interistituzionali, finalizzate alla conoscenza e all'esigibilità dei diritti, all'autonomia e alla vita indipendente, al contrasto delle povertà, e al superamento delle fragilità e degli svantaggi; favorisce le varie forme di volontariato, l'accesso ai servizi e l'omogeneità di prestazioni sul territorio.

2. La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.
3. La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.
4. La Città Metropolitana, relativamente ai servizi sociali e culturali, in particolare provvede:
 - a) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei cittadini con disabilità, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
 - b) agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;
 - c) alla promozione e alla partecipazione a iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti fragili da dipendenze;
 - d) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;
 - e) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
 - f) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento della loro attività;
 - g) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;
 - h) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport e il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;
 - i) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani.

Art. 14 Sviluppo economico

1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all'insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell'area metropolitana, coerenti con la sua vocazione, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell'economia del lavoro e della cooperazione, all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche

agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.

2. La Città Metropolitana provvede, altresì:

- a) alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura e, in particolare, alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
- b) alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, e con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato;
- c) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
- d) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare.

Art. 15 Sviluppo turistico

- 1. La Città Metropolitana organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale.
- 2. La Città Metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato. Promuove, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.
- 3. La Città Metropolitana attua politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali, nonché con gli operatori privati.
- 4. La Città Metropolitana realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

Art. 16 Mobilità e viabilità

- 1. La Città Metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, tenendo conto delle esigenze di ogni territorio.
- 2. Realizza e gestisce la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione e il potenziamento, assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale e urbanistica.
- 3. Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio, contemperando le esigenze di tutte le zone omogenee, al fine di garantire un adeguato servizio per tutto il territorio.
- 4. Favorisce tutte le forme di mobilità sostenibile, inclusi l'intermodalità, l'uso della bicicletta, il *bike* e *car sharing*, le forme di trasporto collettivo.

Art. 17 Sviluppo e tutela dell'ambiente

1. La Città Metropolitana promuove iniziative in materia di tutela ambientale, favorisce iniziative tese alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, nonché al contrasto del cambiamento climatico, entro i limiti della programmazione regionale.
2. La Città Metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.
3. La Città Metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future. Persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale e promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi può promuovere accordi con i Comuni e con le Unioni.

Art.18. Valorizzazione identitaria e del proprio territorio

1. La Città Metropolitana promuove la valorizzazione della cultura identitaria del proprio territorio attraverso:
 - a) Il censimento degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, per comuni e zone omogenee;
 - b) La costituzione di organismi il cui fine statutario è quello di promuovere la valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari ed ambientali;
 - c) L'individuazione di strategie di sviluppo locale per la valorizzazione degli antichi mestieri, tradizioni popolari ed ambientali;
 - d) Promuovere la riattivazione, anche con finalità economiche, di attività di valorizzazione e sfruttamento delle risorse territoriali ed ambientali che hanno caratterizzato lo sviluppo socio economico e culturale di specifici territori dell'area metropolitana.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 19 Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15: il Sindaco Metropolitano, il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana.

Art. 20 Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II, Capo 2 della L. R.23 dicembre 2000, n. 30 e ss.mm.ii..

Art. 21 Il Sindaco Metropolitano

1. Il Sindaco Metropolitano è responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco Metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo e dura in carica cinque anni.
3. Il Sindaco Metropolitano:
 - a) rappresenta la Città Metropolitana;
 - b) convoca e presiede la Conferenza Metropolitana;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Metropolitano;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
 - e) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
 - f) nomina tra i componenti del Consiglio Metropolitano un Vicesindaco;
 - g) può assegnare deleghe ai Consiglieri Metropolitani;
 - h) propone al Consiglio Metropolitano lo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché lo schema del rendiconto di gestione;
 - i) approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
 - j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Metropolitano, il Sindaco Metropolitano provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;
 - l) presenta al Consiglio Metropolitano un documento contenente le linee programmatiche da realizzare, soggetto a verifica a metà mandato da parte del Consiglio;
 - m) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi, al Segretario Generale e ai dirigenti della Città Metropolitana. Nomina il Segretario Generale, quale organo di vertice amministrativo dell'Ente secondo le modalità stabilite dalla legge. Nomina il Direttore Generale esterno, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 108, comma 4 del TUEL, e nomina i responsabili dei servizi e degli uffici. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base di quanto disciplinato nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - n) può conferire incarichi di esperto del Sindaco, nonché di consulenza, anche a titolo gratuito, al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo, tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti e al personale amministrativo;

- o) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, salvo ratifica del consiglio entro il termine di giorni 60;
- p) approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-*quater* del D.lgs. 267/2000;
- q) approva i prelievi dal fondo di riserva;
- r) approva la prestazione affidata, a seguito dell'attivazione di procedura di somma urgenza, *ex art. 140, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*;
- s) esercita le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, *ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, qualora compatibili*;
- t) ogni sei mesi presenta al Consiglio Metropolitan una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente, *ex art. 12 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii.*
- u) partecipa alla Conferenza Regione – Autonomie Locali di cui all'art. 43 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;
- v) decreta la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della Legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii..

4. Il distintivo del Sindaco Metropolitan è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città Metropolitana da portare a tracolla.

5. L'incarico di Sindaco Metropolitan è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitan

1. Le cause di cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitan sono connesse alla cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Messina.
2. Qualora il Sindaco Metropolitan cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città Metropolitana, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitan.

Art. 23 Il Vicesindaco

1. Il Sindaco Metropolitan nomina tra i componenti del Consiglio Metropolitan un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitan il componente del Consiglio Metropolitan più anziano d'età.
2. L'atto di nomina del Vicesindaco è comunicato immediatamente al Consiglio Metropolitan.

3. Il vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco Metropolitano.

Art. 24 I Consiglieri delegati

1. Il Sindaco Metropolitano può assegnare deleghe, anche temporanee, a uno o più Consiglieri, in numero massimo di cinque, scelti sulla base di una distribuzione delle competenze e delle funzioni atte a garantire la coerenza d'azione e la visione unitaria del territorio definendone natura, limiti e contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti.

2. I Consiglieri delegati esercitano le loro funzioni delegate conferite dal Sindaco sotto la sua direzione e coordinamento. Il Sindaco vigila sull'esercizio della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia e, ove necessario, revocando la delega stessa. Gli atti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Ai Consiglieri Delegati non sono attribuiti poteri decisionali, né gli stessi possono adottare atti a rilevanza esterna che restano di competenza del Sindaco Metropolitano e, per quanto riguarda gli atti di gestione, dei dirigenti.

4. I Consiglieri Delegati coadiuvano il Sindaco Metropolitano nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza. Hanno facoltà di proporre al Sindaco Metropolitano l'adozione di decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e, sulle proposte formulate, relazionano al Sindaco Metropolitano.

5. Per la piena attuazione del principio di collegialità ed esclusivamente quale metodologia di lavoro finalizzata ad assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, il Sindaco Metropolitano può riunire i Consiglieri Delegati per l'esame di talune proposte di decreto di cui al comma 4. Alle riunioni può partecipare anche il Segretario Generale e, ove nominato, il Direttore Generale, possono essere invitati i Dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi interessati. Le riunioni suddette non sono pubbliche e il Sindaco Metropolitano è l'unico Organo cui spetta la decisione e la responsabilità in merito all'adozione del provvedimento.

Art. 25 Il Consiglio Metropolitano

1. È l'organo di indirizzo politico e di controllo della Città Metropolitana e dura in carica cinque anni.

2. È composto dal Sindaco metropolitano e da 14 Consiglieri eletti tra i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della Città Metropolitana. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii..

3. Per il proprio funzionamento adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione. Tale disciplina è assunta nel rispetto delle forme di garanzia e partecipazione.

4. Le sedute sono pubbliche. Di norma, si riunisce presso la sede istituzionale e può riunirsi anche presso altre sedi dell'area metropolitana. Può anche essere convocato e svolgere le sedute in modalità *on-line* e da "remoto", secondo le modalità definite da apposito regolamento.

5. Il Consiglio Metropolitano, fatte salve diverse, espresse disposizioni di legge e del presente Statuto, assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con la partecipazione di almeno 1/3 dei suoi componenti in seconda

convocazione. Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nei quali sono richieste maggioranze diverse, ogni deliberazione o proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti. In prima convocazione, è comunque necessario un numero di voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei componenti l'organo, compreso il Sindaco Metropolitano, ossia il voto favorevole di almeno cinque consiglieri. In seconda convocazione, ferma restando la regola generale in materia, è comunque necessario il voto favorevole di almeno tre consiglieri. Ai fini della determinazione delle maggioranze predette, si intendono partecipanti al voto, quindi votanti, soltanto i componenti l'organo che abbiano espresso voto favorevole o contrario. Gli astenuti, infatti, non si computano tra i votanti, ma sono computati soltanto ai fini della determinazione del quorum strutturale necessario per la validità dell'adunanza.

6. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città Metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio Metropolitano, entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

7. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Metropolitano. In questo caso, subentra il candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

8. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio Comunale o della Città Metropolitana.

Art. 26 Competenze del Consiglio Metropolitano

1. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dall'art. 32 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 – art. 1, comma 1 lettera a) e ss.mm.ii..

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva il regolamento per il proprio funzionamento. Per l'approvazione del bilancio di previsione, annuale e pluriennali e del rendiconto di gestione si osservano i *quorum* funzionali previsti nei rispettivi regolamenti.

3. Approva, altresì, i regolamenti, con eccezione del regolamento di disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, i piani e i programmi.

4. Propone alla Conferenza Metropolitana lo Statuto e le sue modifiche per l'adozione.

5. Ha, inoltre, competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti delle aziende speciali;
- b) le convenzioni, gli accordi di programma e la costituzione e modifica di forme associative;
- c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- e) l'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) la costituzione o partecipazione della Città Metropolitana a enti, consorzi, istituzioni e fondazioni;
- l) il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- m) la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- n) il Piano Strategico Metropolitano e i suoi aggiornamenti;
- o) delibera i criteri per le concessioni di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti sia pubblici che privati

Art. 27 I Consiglieri Metropolitani

1. Il Consigliere Metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ha diritto di ottenere dagli uffici, dalle istituzioni metropolitane e dagli organismi partecipati dalla Città Metropolitana, tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ha diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno e di deliberare nelle materie di competenza del Consiglio Metropolitano.

2. L'incarico di Consigliere Metropolitano è svolto a titolo gratuito, restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente. **Ai Consiglieri Metropolitano residenti fuori dal comune ove ha sede la Città Metropolitana di Messina, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la necessaria presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.**

3. All'atto dell'insediamento, i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare discendente dalla rappresentanza politica (Lista) con la quale risultano eletti. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina la formazione dei gruppi consiliari, del gruppo misto e della conferenza dei capigruppo.

4. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno cinque sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Metropolitano, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 28 La Conferenza Metropolitana

1. La Conferenza Metropolitana è organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città Metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi delle norme vigenti.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione ad ogni questione di interesse della Città Metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio Metropolitano. Qualora il Consiglio Metropolitano non intenda conformarsi è tenuto a darne adeguata motivazione.
3. La Conferenza Metropolitana, con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni compresi nella Città Metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente, adotta o respinge lo Statuto e le modifiche proposte dal Consiglio Metropolitano.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Conferenza Metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco o da un commissario straordinario - nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii.– o da commissari prefettizi, così come disposto dall'art. 143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno.
6. Il Sindaco Metropolitano è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Metropolitano, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. Per il proprio funzionamento essa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione.
8. La Conferenza può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio.
9. I sindaci possono partecipare alla Conferenza Metropolitana anche tramite propri delegati. Ciascun sindaco può delegare, volta per volta, a partecipare alla Conferenza Metropolitana il Vicesindaco o un componente della Giunta comunale, in sua sostituzione. La delega deve essere scritta e pervenire alla Segreteria Generale della Città Metropolitana prima dello svolgimento della Conferenza stessa.
10. La Conferenza Metropolitana può anche essere convocata e svolgersi in modalità *on-line* e da "remoto", secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 29 Il Segretario Generale

1. È nominato dal Sindaco Metropolitano tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del D.lgs. n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Quale vertice amministrativo dell'Ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del D.lgs. n. 267/2000, il Sindaco Metropolitano abbia nominato il Direttore generale.
4. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Metropolitano e della Conferenza Metropolitana e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco Metropolitano;
 - d) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del T.U.E.L.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere uno o più Vicesegretari Generali per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Le funzioni di controllo interno sono volte a garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e sono esercitate dal Segretario Generale della Città Metropolitana.
7. Il Segretario Generale, di norma, è nominato Responsabile delle misure di prevenzione alla corruzione e della trasparenza amministrativa.

Art. 30 Il Direttore Generale

1. Il Sindaco della Città Metropolitana, può nominare, per un periodo non superiore a quello del suo mandato, un Direttore Generale.
2. L'incarico di Direttore Generale è fiduciario ed è attribuito dal Sindaco, previa valutazione del "curriculum", a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

3. Con il medesimo decreto di nomina è stabilito il trattamento economico relativo all'incarico e autorizzata la relativa spesa con gli atti gestionali di competenza della dirigenza.
4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.lgs., n. 267/2000.
5. Il Direttore Generale esercita le funzioni ed i compiti previsti dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Art. 31 Il personale

1. I dipendenti della Città Metropolitana assicurano il proprio contributo all'attuazione dei principi generali e delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione, così come esplicitati nel presente statuto e alle previsioni normative in materia di correttezza dei comportamenti nello spirito proprio di un servizio da rendere alla cittadinanza.
2. La Città Metropolitana promuove lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, la creazione di un clima di lavoro positivo e propositivo, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, il riconoscimento dei meriti e delle capacità distintive.

Art. 32 I dirigenti

1. Ai dirigenti della Città Metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine, dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive politico-amministrative del Sindaco Metropolitan e delle direttive di coordinamento del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Il Sindaco Metropolitan, con proprio atto, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali di ciascun dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
4. In sede di Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
5. I posti di livello dirigenziale presenti nella dotazione organica possono essere coperti attraverso la nomina di dirigenti a tempo determinato, individuati dal Sindaco, previa selezione pubblica, in conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.

Art. 33 Corpo di Polizia Metropolitana

1. La Città Metropolitana organizza il proprio corpo di polizia locale con compiti propri, definiti nel Regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, e compiti di supporto all'azione delle polizie locali dei comuni del territorio metropolitano.
2. Con Regolamento del Consiglio è disciplinato l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città Metropolitana.

Art. 34 Organismi partecipati

1. Il Consiglio Metropolitanamente effettua periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, e delibera sulla messa in liquidazione o cessione delle stesse, valutando la coerenza tra le finalità degli organismi partecipati e quelle istituzionali della Città Metropolitana, nonché l'opportunità di mantenere le partecipazioni esistenti, qualora risultino funzionali alla realizzazione di servizi pubblici per i cittadini, garantendo al contempo le migliori condizioni di efficienza ed economicità. È garantita la pubblicità e la trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di ciascun ente controllato attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Città Metropolitana, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo che l'utente possa accedere senza effettuare operazioni aggiuntive ai contenuti di interesse, con particolare riguardo:
 - a) ai bilanci degli organismi partecipati relativi ai tre esercizi precedenti quello in corso e alle attinenti relazioni accompagnatorie;
 - b) ai compensi percepiti dai titolari di cariche amministrative e di controllo o di incarichi di rilievo, attualmente e nei tre anni precedenti
2. La Città Metropolitana, mediante deliberazione del Consiglio Metropolitanamente, nel rispetto dell'ordinamento interno e dell'Unione Europea, può costituire, partecipare e procedere alla riorganizzazione di società, aziende, enti e organismi di diversa natura le cui finalità siano coerenti con quelle istituzionali dell'ente, per la gestione di servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano e di servizi strumentali.

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 35 Partecipazione dei cittadini

1. La Città Metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, anche attraverso forme di consultazione diretta.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata. Il medesimo regolamento disciplina, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo o propositivo su questioni di competenza della Città Metropolitana.
3. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Città Metropolitana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

4. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco Metropolitano e contengono, in modo chiaro e intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.

Art. 36 Referendum

1. Il Consiglio Metropolitano può indire referendum su materie di esclusiva competenza della Città Metropolitana, anche solo in una delle zone omogenee del territorio metropolitano, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. I referendum devono essere indetti, previa deliberazione del Consiglio Metropolitano, quando lo richiedano almeno il 5% degli aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum, con firme raccolte nelle forme di legge.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni *on-line*, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori residenti nel territorio metropolitano o della zona omogenea e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Non possono essere sottoposti a referendum i piani di investimento, i piani di coordinamento territoriale, il bilancio della Città Metropolitana, le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi e di approvazione di tariffe e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari.
6. Il regolamento disciplina l'ammissibilità e lo svolgimento dei referendum a cui avranno diritto a partecipare cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio metropolitano regolarmente soggiornanti in Italia.

Art. 37 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città Metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale dell'Ente, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
2. La Città Metropolitana, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, si dota di un regolamento per l'accesso che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.
3. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco Metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni qualora possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Città Metropolitana le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.
5. La Città Metropolitana adotta e aggiorna, con periodicità stabilita dalla legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente le misure, i modi e le iniziative volti

ad assicurare un adeguato livello di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente e di contrasto ai fenomeni corruttivi.

6. La Città Metropolitana assicura a chiunque l'esercizio dell'accesso civico "semplice" e "generalizzato" regolati dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Diritto di accesso, in tutte le forme riconosciute dalla legge, è soggetto ai limiti e alle eccezioni previste dall'ordinamento giuridico, come declinati nei regolamenti interni di disciplina degli istituti.

7. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Città Metropolitana in modo da garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.

Art. 38 Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

1. La Città Metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.

2. Nella propria attività di informazione, la Città Metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. La Città Metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.

4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città Metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Titolo VI

FINANZE E BILANCIO

Art. 39 Autonomia finanziaria

1. La Città Metropolitana, nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. L'ordinamento finanziario e contabile della Città Metropolitana è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

3. La Città Metropolitana ha autonomia di entrata e di spesa.

Art. 40 Demanio e Patrimonio

1. Ove la Città Metropolitana disponga di beni demaniali affidati in concessione e/o beni patrimoniali, il Sindaco Metropolitano sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio, assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.

Art. 41 Concessione in uso dei beni della Città Metropolitana e alienazione dei beni patrimoniali

1. Con apposito Regolamento è disciplinato, nel rispetto delle norme di legge, l'affidamento in concessione di beni patrimoniali ovvero l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente.

2. Nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e per lo svolgimento delle funzioni, la Città Metropolitana di Messina promuove l'utilizzo in convenzione, da parte dei Comuni consorziati, del proprio patrimonio immobiliare, in modo da favorirne l'impiego razionale ed economico.

3. A tal fine la Città Metropolitana di Messina forma la propria attività al principio secondo il quale l'economicità della gestione immobiliare deve essere valutata in relazione all'interesse pubblico e alla soddisfazione dei prevalenti interessi delle collettività. Ispirandosi ai medesimi principi l'Ente, per l'espletamento delle funzioni, può utilizzare in convenzione immobili del patrimonio dei Comuni facenti parte dell'area metropolitana.

Art. 42 Controllo di Gestione

1. La Città Metropolitana di Messina istituisce un ufficio di "controllo di gestione" al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standard preventivamente determinati.

2. Il controllo di gestione prevede la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa attraverso la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull'andamento economico/funzionale delle stesse.

3. Il Consiglio Metropolitan conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica della Città Metropolitana di Messina anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive al collegio dei revisori dei conti e ai dirigenti responsabili delle unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 43 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nella Città Metropolitana è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti individuati con le modalità di cui all'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 17 e ss.mm.ii.

2. L'attività dei revisori è improntata all'imparzialità ed all'indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli Organi istituzionali e la struttura organizzativa della Città Metropolitana.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora alla funzione di indirizzo e controllo, propria del Consiglio Metropolitan, per migliorare la produttività della spesa pubblica dell'Ente.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Segretario Generale.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Città Metropolitana in enti, istituti o aziende alle quali la Città Metropolitana stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.

6. Per quanto attiene la incompatibilità e/o inconferibilità, si applicano le disposizioni di leggi speciali o le disposizioni regolamentari.

Titolo VII

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 44 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento delle Città Metropolitane e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite, abroga le norme del presente Statuto con esso incompatibili. La Città Metropolitana adegua lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette (art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).

Art. 45 Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sull'albo pretorio *on-line* del sito internet della Città Metropolitana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 46 Norma di rinvio

Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti, e in particolare alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, alla L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e alla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 ove compatibile.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area"

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Prot. n.

Data

Rif.:

Referente per la pratica:

Avv. Piero Antonio Rappa

E-mail: piero.rappa@regione.sicilia.it – **Tel. 091/7074312**

OGGETTO: Città Metropolitana di Messina (ME) – Richiesta parere del Segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.- "su interpretazione dell'articolo 21 comma 5 L.R. 30/2000" – Riscontro

Alla Città Metropolitana di Messina (ME)

e p.c.

All' Assessore Regionale *ad interim* delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it

Con nota prot. n. 45549 del 04/11/2025, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 18559 del 05/11/2025, il sindaco della **Città Metropolitana di Messina**, ha trasmesso al Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali, una richiesta di consulenza giuridico-amministrativa inerente il diritto al rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri metropolitani non residenti nel luogo in cui a sede la città metropolitana, debitamente corredata dell'apposito parere prescritto ai sensi della Circolare n. 1 del 5 febbraio 2025, che il Segretario comunale ha espresso con la nota prot. n. 45549 del 04/11/2025 ivi acclusa.

Preliminarmente, si precisa che il Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali, e per esso il Servizio 1, svolge attività di orientamento e indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso una consulenza giuridico/amministrativa in favore degli Organi istituzionali degli stessi Enti locali siciliani, come da indicazioni fornite con la Circolare n. 1 del 5 febbraio 2025 che ha integrato e sostituito la precedente circolare n. 7 del 17 marzo 2008.

Si rappresenta, altresì, che l'assistenza giuridico/amministrativa degli organi comunali, è funzione assegnata ai Segretari degli enti locali dall'articolo 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono gli "Organi dell'Ente", ai quali il Segretario deve fornire il proprio supporto e la propria consulenza di contenuto giuridico, fermo restando, comunque, che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane ancorata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.

Con la Circolare n. 1 del 5 febbraio 2025 è stato precisato che i pareri rilasciati da questo Dipartimento, per la loro natura di mera interpretazione, non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, possono essere disattesi dall'Ente richiedente che resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi.

In particolare, viene ribadito che **le richieste di parere devono essere supportate dall'avviso preventivamente espresso dal Segretario**, specificando, inoltre, che i richiedenti, qualora rientranti tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridico-amministrativa ai sensi della citata Circolare n. 1/2025, sono tenuti, nella presentazione delle richieste di parere, ad attenersi alle seguenti indicazioni:

- *la richiesta deve pervenire da soggetti istituzionali (Legali rappresentanti dei Comuni o degli enti di area vasta; Presidenti dei consigli o di organi consiliari dei Comuni e di Enti di area vasta; Componenti di consigli o di organi consiliari dei Comuni e di Enti di area vasta; Revisori dei conti;)*
- *la richiesta deve essere debitamente firmata dal soggetto istituzionale richiedente;*
- *la richiesta deve essere formulata in modo chiaro e completo e corredato della documentazione ritenuta necessaria per una prima cognizione della problematica;*
- *la richiesta deve essere supportata dal parere del Segretario che esprime l'orientamento che l'Ente richiedente ritiene applicabile alla fattispecie;*
- *il quesito deve concernere l'assetto ed il funzionamento dei Comuni o degli Enti di area vasta, e la materia trattata deve rientrare negli ambiti di competenza del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;*
- *i quesiti avanzati devono possedere la connotazione di "attualità", ossia, riferirsi all'interpretazione applicativa di norme vigenti.*

In assenza delle superiori indicazioni, la richiesta non può essere istruita dall'ufficio.

Si precisa, inoltre, che l'assistenza giuridico/amministrativa degli organi comunali, è funzione assegnata ai Segretari comunali degli enti locali dall'articolo 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto premesso, la richiesta di consulto formulata dal sindaco metropolitano è ammissibile dal punto di vista oggettivo e soggettivo, poiché, come previsto dalla Circolare n. 1 del 5 febbraio 2025, proviene da un soggetto legittimato, risulta corredata dal parere del segretario comunale che è stato espresso con la nota n. 45549 del 04/11/2025, e verte su "*questioni di carattere e/o interesse generale riguardanti future scelte amministrative degli enti locali*" rientrando, perciò, tra le materie ammesse ai sensi della circolare medesima.

La disciplina normativa riguardante il rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri comunali a livello nazionale è rinvenibile nell'articolo 84 comma 3 del T.U.E.L che così statuisce "*Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate*".

La Legge 07/04/2014, n. 56 (Legge Delrio), che istituisce le città metropolitane, all' articolo 1 comma 84 prevede che "*Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico*", mentre al comma 50 prevede che "*Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.](#)*"

Invero, occorre chiarire che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) non è applicabile indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, tant'è che l'articolo 1 comma 2 del medesimo d.lgs. chiarisce che *“le disposizioni del TUEL non si applicano alle Regioni a statuto speciale se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”*.

Infatti, occorre evidenziare che in materia di ordinamento degli enti locali la Regione Siciliana è titolare di potestà legislativa esclusiva. Il fondamento giuridico di tale potestà è da rinvenire nell'articolo 14 lettera o) dello Statuto Speciale della Regione Siciliana (convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) in base al quale, tra le materie a competenza legislativa esclusiva, ritroviamo *“il regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”*, mentre il comma 2 dell'articolo 15 prevede che *“L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui Liberi Consorzi comunali dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali”*.

Le conseguenze concrete della richiamata normativa sono due:

- a) la disciplina legislativa, in materia di ordinamento degli enti locali, deve essere ricercata nelle leggi regionali che disciplinano la materia;
- b) le leggi statali, in materia di ordinamento degli enti locali, non trovano diretta applicazione in Sicilia, come del resto tutte le leggi che disciplinano materie demandate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, salvo che non intervenga un espresso *“recepimento”* delle stesse.

La conseguenza immediata della concreta applicazione dei principi prima esposti è costituita dal fatto che, eventuali innovazioni introdotte nell'ordinamento degli enti locali dal parlamento nazionale, non trovano immediata applicazione in Sicilia, fino a quando il legislatore siciliano non intervenga attraverso una norma di *“recepimento”*.

Pertanto, affinché tale normativa nazionale sopra richiamata potesse essere applicata sul territorio della Regione Siciliana occorre un espresso recepimento.

Nella regione Siciliana le Città Metropolitane sono state istituite con la legge regionale del 4 agosto 2015 n. 15 recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*, la quale, tuttavia, non ha provveduto a disciplinare direttamente ed espressamente la materia dei rimborso spese per i viaggi dei consiglieri metropolitani, rimandando l'individuazione delle specifiche disposizioni attraverso il rinvio contenuto nell'articolo 1 comma 4, *“in quanto compatibile, alla normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana”*.

Inoltre, il successivo articolo 23 della medesima legge stabilisce che *“Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti del Libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili”*.

Pertanto, è la legge istitutiva delle città metropolitane in Sicilia, che rinvia per quanto non disciplinato dalla stessa *“alle disposizioni contenute negli statuti del Libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 302”*.

Invero, la disciplina normativa siciliana riguardante il rimborso delle spese dei viaggi dei consiglieri è rintracciabile nell'articolo 21, comma 5, della L.R. n. 30/2000, il quale testualmente prevede che *“Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*.

Al fine di interpretare correttamente l'articolo 21 comma 5 L.R. 30/2000 occorre richiamare l'articolo 12 delle Preleggi (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) il quale dispone che *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*

Orbene, utilizzando tale canone ermeneutico, il succitato disposto normativo deve essere interpretato, nel senso che **agli amministratori e ai consiglieri, che hanno la residenza fuori dal comune ove ha sede l'ente per il quale svolgono il mandato o in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso esclusivamente delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza presso la sede degli uffici realmente necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.**

Invero, la volontà del legislatore regionale appare chiara e inequivocabile in quanto nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva e speciale ha circoscritto il diritto al rimborso delle spese di viaggio ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente o che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia rispetto al comune ove ha sede il rispettivo ente ove viene esercitato il mandato .

Tale tesi è corroborata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti che, a seguito dell'introduzione dell'**articolo 2** della **L.R. n. 11 del 2015**, ha disposto, da un lato, la soppressione del comma 4 della **L.R. n. 30 del 2000**, e, dall'altro, la modifica del successivo comma 5, il quale stabilisce che *“Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente,..... spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*, dando alla norma la seguente interpretazione *“La menzionata disposizione è stata inserita in un contesto normativo finalizzato all'adeguamento alla normativa nazionale in materia di spese di funzionamento degli organi degli enti locali e al contenimento, in generale, del costo dell'espletamento dei mandati elettivi.*

Quindi, sostanzialmente, la Corte dei Conti, nell'interpretazione della disposizione normativa regionale, conferma l'applicabilità del ***criterio della residenza fuori dal comune*** per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori e consiglieri comunali, avendo con ciò il legislatore regionale realizzato l'allineamento alla omologa norma nazionale.

In più, il legislatore regionale ha previsto un secondo autonomo presupposto aggiuntivo, non complementare, ma **alternativo** al primo, introducendo il ***criterio della residenza in una delle isole minori della Sicilia***, nell'intento di assicurare il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori e consiglieri comunali che, per assolvere alla loro funzione, sono costretti a spostarsi da in'isola ad un'altra entrambe ricadenti nello stesso territorio comunale, che, altrimenti, qualora fosse stato previsto solo il primo criterio sarebbero rimasti esclusi da qualsiasi ristoro.

L'orientamento espresso dal Segretario comunale nel proprio parere, secondo cui *“il rimborso delle spese di viaggio spetterebbe dunque esclusivamente ai consiglieri che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia”* non spiegherebbe, allora, perché il legislatore regionale si sia preoccupato di precisare nel corpo della disposizione la spettanza del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute agli *“amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente”*, atteso che secondo questa non condivisibile interpretazione sarebbe stata sufficiente solo la testuale previsione *“che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia.”*.

In altri termini, la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 30 del 2000 prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la sola necessaria presenza presso l'Ente degli amministratori residenti fuori dalla sede dell'Ente.¹

¹ Corte dei Conti Sicilia, Sez. contr., Delib., 30/09/2015, n. 261.

Del resto, una diversa e più restrittiva interpretazione andrebbe a frustrare, l'obiettivo che il legislatore voleva perseguire con la disposizione normativa, ovvero *"assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale all'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei relativi compiti"*² ponendosi così in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione il quale prevede che *"La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge"* e violando, in tal modo, con il creare una disparità di trattamento, il principio d'uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

In riferimento al criterio della residenza, sul punto, va detto che, in caso di mancata corrispondenza tra la residenza effettiva e quella anagrafica, bisogna tener conto della prima, che può essere provata con ogni mezzo, indipendentemente, pertanto, dalle risultanze anagrafiche, sicché se l'amministratore non ha la residenza anagrafica nel comune in cui è situato il posto di lavoro ma vi ha collocato la propria dimora abituale può, comunque, privilegiarsi l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all'attività del lavoratore dipendente e, al fine della rifusione delle spese di viaggio, fare perno all'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'obbligo di residenza, ordinariamente previsto per i dipendenti pubblici, è da considerarsi assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio, assimilandosi il concetto di residenza a quello di residenza di fatto, *ex* articolo 43 c.c.³.

Dunque, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale, interessa esclusivamente il luogo ove la persona dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.⁴

Invece, su quali siano le spese oggetto di rimborso si è espressa la Corte dei Conti, sottolineando *ad adiuvandum* che *"La nozione di "spese di viaggio" contenuta nell'articolo 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 risulta circoscritta alle sole spese effettivamente sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza alla sede dell'ente, escludendo pertanto le spese per la consumazione di pasti e di soggiorno"*⁵.

Da ultimo e conclusivamente, occorre chiarire e che l'incarico di Consigliere Metropolitano è esercitato a titolo gratuito (Articolo 20, della Legge regionale n. 15/2015), per cui per l'espletamento della funzione si ha diritto solo al rimborso delle spese, ma non a una indennità di funzione.

Considerato il richiamato quadro normativo di disciplina della materia, si ritiene che la questione del rimborso spese di viaggio dei consiglieri metropolitani che risiedono *fuori del comune dove ha sede il rispettivo ente*, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, trovi la sua regolamentazione esclusivamente nell'articolo 21 della L.R. n.30/2000 come sopra richiamato e interpretato.

Nei termini suddetti è l'avviso di questo Ufficio.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Avv. Piero Antonio Rappa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Dott. Bernardo Santomauro

piero antonio
rappa

Firmato digitalmente da piero
antonio rappa
Data: 2025.12.10 17:03:51
+01'00'

² Corte dei Conti Sezione delle autonomie, Deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG

³ Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6359.

⁴ Corte Conti, sez. giur. Liguria, 6 maggio 2013, n. 71.

⁵ Corte dei Conti Sicilia, Sez. contr., Delibera, 31/07/2025, n. 210.

**POSTA CERTIFICATA: S1 Città ' Metropolitana Messina - Richiesta parere -
Riscontro****Mittente:** dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it**Destinatari:** protocollo@pec.prov.me.it**Destinatari (CC):** assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it**Inviato il:** 11/12/2025 08.54.46**Posizione:** PEC istituzionale Citta' Metropolitana di Messina/Posta in ingresso

Dipartimento Autonomie Locali Servizio 1

Si trasmette la nota prot. n. 20605 del 11/12/2025.

Distinti saluti.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Città Metropolitana Messina - Parere RESO_signed.pdf ()



Città Metropolitana di **MESSINA**

Collegio dei Revisori

allegato verbale n. 1 del 25 e 26.01.2026

Parere alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan di “Modifica e integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan, trasmessa con prot. n. 2856 il 22/01/2026, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana";

Considerato che il 27 aprile si sono tenute le elezioni di secondo grado del Consiglio Metropolitan e in data 28 aprile sono stati eletti 14 consiglieri;

Considerato che in data 01/12/2025 con Deliberazione n.44 il Consiglio Metropolitan ha proceduto ad approvare la proposta di Statuto;

Premesso che “con nota prot.n.45549 del 04/11/2025 è stata inoltrata richiesta di parere all’Assessorato alle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica della Regione Sicilia, in merito al riconoscimento del rimborso spese di viaggio per i consiglieri metropolitani residenti in comuni diversi da quello ove ha sede la Città Metropolitana, per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la necessaria presenza presso l’Ente”;

Visto il riscontro che l'Assessorato delle Autonomie Locali e delle Funzione Pubblica, dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio I "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area" con prot. n. 20605 del 11/12/2025 ha trasmesso con riferimento alla suindicata richiesta;

Per quanto nella nota di riscontro espresso, l'Ente ritiene di dover modificare l'art. 27 della proposta di statuto approvata con Deliberazione n. 44 del 01/12/2025, composto da numero 46 articoli, aggiungendo al comma 2 le seguenti parole: "Ai Consiglieri Metropolitan residenti fuori dal comune ove ha sede la Città Metropolitana di Messina, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e regolarmente documentate per la partecipazione agli organi assembleari ed esecutivi, nonché per la necessaria presenza presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate";

visto l'art.239 del D.Lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

VISTI:

- il Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, Dott. ssa Rossana Carruba, in data 19/01/2026;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, dal Dirigente - Servizi finanziari e tributari, Dott.ssa Daniela Lombardo, in data 22/01/2026;

Il Collegio, per quanto sopra e limitatamente alle proprie competenze,

esprime

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan avente a oggetto: "Modifica e integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana".

Il 26/01/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Clelia Mogavero - Presidente - _____

(F.to digitalmente)

Firmato digitalmente da

Dott. Giovanna Iacono - Componente - _____

(F.to digitalmente)

GIOVANNA IACONO

CN = IACONO
GIOVANNA
C = IT

Dott. Giuseppe Trunfio - Componente - _____

(F.to digitalmente)

OGGETTO: Modifica ed integrazione proposta di Statuto della Città Metropolitana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (prof. Carmelo Pietrafitta)

Il Segretario Generale

F.to(dott.ssa Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., è divenuta esecutiva:

☒ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

☐ Immediatamente Esecutiva

Messina,

Il Segretario Generale

F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)